

N. 3171

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1998

Agevolazioni fiscali in favore delle organizzazioni
di volontariato

ONOREVOLI SENATORI. - «La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale».

«Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà». Quindi organizzazione di volontariato è ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui sopra e che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

La legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266, definisce così l'attività di volontariato e stabilisce inoltre una serie di agevolazioni fi-

scali in favore di dette organizzazioni, ma non prevede per esse l'esenzione della tassa di circolazione per gli automezzi, che invece è prevista - ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 - per le ambulanze di proprietà delle associazioni di volontariato, adibite al soccorso sanitario.

Tali organizzazioni pagano sui mezzi rotabili, che utilizzano a fini di assistenza e soccorso, le stesse tasse che pagano i privati cittadini e le società che operano a fine di lucro.

Il presente disegno di legge mira a rendere maggiormente agevole l'attività di volontariato che si avvale del contributo e del lavoro prezioso, insostituibile e non retribuito di migliaia di cittadini. A questo scopo è opportuno, quindi, che le organizzazioni di volontariato siano esentate dal pagamento della tassa di circolazione per gli automezzi che esse posseggono e utilizzano per fini di solidarietà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono esonerati dal pagamento delle tasse automobilistiche gli automezzi, di proprietà di organizzazioni di volontariato o da esse posseduti, utilizzati al fine di assistenza e soccorso, per interventi di emergenza o a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Art. 2.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, sono estese alle unità da diporto di proprietà delle organizzazioni di volontariato.

